

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2080

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LORENZO, CASTAGNETTI GUGLIELMO,
STERPA, SERRENTINO**

Presentata il 17 dicembre 1987

Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'istituto Mario Negri di Milano

ONOREVOLI COLLEGHI! — I programmi di ricerca scientifica cui furono autorizzati in attuazione delle delibere del CIPE del 22 febbraio 1980 e del 14 maggio 1979 e in base all'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n 285, gli enti pubblici non economici, sono stati recepiti dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'istituto Mario Negri di Milano

Tuttavia, le persone assunte da tali enti non sono state inquadrare nei ruoli e non hanno partecipato agli esami di idoneità per l'inquadramento in ruolo di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n 33. Ciò in

quanto le relative procedure di inquadramento sono state riservate alle persone assunte per la realizzazione di progetti presso le amministrazioni dello Stato o presso le regioni in base alla citata legge n 285 del 1977 il cui inquadramento è stato ridisciplinato dalla legge 16 maggio 1984, n 138. L'inquadramento non ha riguardato né il Consiglio nazionale delle ricerche né l'istituto Mario Negri di Milano in quanto estranei sia all'amministrazione dello Stato che agli enti locali. La sistemazione definitiva del relativo personale impegnato in compiti di ricerca, resta dunque un problema aperto, degno di una positiva soluzione in quanto giustificata dalle stesse motivazioni sul

piano della ricerca scientifica nonché su quello più generale dell'assorbimento di giovani disoccupati, in base alle quali fu emanata la legge n. 285 del 1977.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede all'articolo 1 l'identificazione dei destinatari della normativa che per quanto concerne il CNR, non dovrebbero superare il numero di 673 (assegni ancora in corso all'aprile 1986).

L'articolo 2 dispone per la proroga del rapporto di lavoro degli assegnisti.

L'articolo 3 concerne la previsione degli esami di idoneità riservati agli assegnisti ai fini del successivo transito nei ruoli del CNR, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della sanità, del Servizio sanitario nazionale. Requisiti di ammissione, modalità di svolgimento, equiparazioni professionali e composizione delle commissioni di esame sono rimessi ad un successivo decreto interministeriale.

L'articolo 4 prevede l'iscrizione degli idonei agli esami di cui all'articolo prece-

dente in apposite graduatorie e garantisce agli stessi il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato in attesa della loro immissione in ruolo.

L'articolo 5 rimette a decreti interministeriali la fase conclusiva della sistemazione degli idonei con l'immissione nei vari ruoli degli stessi, immissione il cui effetto giuridico è comunque ancorato alla data del 1° gennaio 1988; la immissione nei ruoli degli aventi diritto dell'istituto Mario Negri di Milano è invece demandata dallo stesso articolo alla regione Lombardia che emanerà a tal fine una propria legge (articolo 6).

L'articolo 7, infine, detta norme relative alla copertura finanziaria della presente legge.

Questa iniziativa legislativa riprende un analogo disegno di legge presentato in merito dal Governo nella nona legislatura e decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di formazione professionale che alla data di entrata in vigore della legge stessa fruiscano degli assegni medesimi conferiti, a seguito dei bandi nn. 350.0.1 e 350.0.2 emanati con decreti del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre 1980, in applicazione dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479.

ART. 2.

1. Sono prorogati fino alla data del provvedimento di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 4 della presente legge i programmi di formazione professionale degli assegnisti indicati all'articolo 1, predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3.

1. Ai fini delle immissioni nei ruoli delle corrispondenti qualifiche del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della sanità e del Servizio sanitario nazionale, sono indetti esami di idoneità, riservati agli assegnisti indicati all'articolo 1, distintamente per ciascun settore interessato dai programmi di cui all'articolo 2.

2. Gli assegnisti sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale, cui è equiparabile la posizione professionale conseguita mediante la fruizione dell'assegno di formazione professionale.

3. L'esame è effettuato da parte del Consiglio nazionale delle ricerche e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma, nonché in una prova scritta e pratica, integrata da un colloquio.

4. I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento, tranne per quanto concerne l'età a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso al pubblico impiego. Con lo stesso decreto è determinata, altresì l'equiparazione di cui al comma 2, nonché la composizione delle commissioni di esame, alle quali è chiamato a far parte anche un rappresentante, rispettivamente del Ministero della sanità e dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 4.

1. Gli assegnisti che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ciascuna delle qualifiche interessate dall'equiparazione prevista dal comma 2 e dell'articolo 3 e continuano a svolgere la propria attività, presso gli enti ove si trovano, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo 5.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato.

ART. 5.

1. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e sentiti i Ministri interessati, si provvede, nel rispetto delle professionalità acquisite, all'immissione in ruolo degli idonei di cui all'articolo 4 nelle amministrazioni indicate nell'articolo 3, comma 1, anche in soprannumero negli organismi di ricerca delle predette amministrazioni.

2. Detta immissione avviene con effetto giuridico comunque non posteriore al 1° gennaio 1988 nel rispetto dei criteri previsti dal comma terzo dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatta comunque salva la valutazione del servizio già prestato effettuata secondo norme regolamentari deliberate dalle singole amministrazioni.

ART. 6.

1. I titolari di assegni di formazione professionale dell'istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'articolo 26 terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono immessi nei ruoli della regione Lombardia anche in soprannumero, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscono degli assegni medesimi.

2. La regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli dei titolari di assegni di formazione professionale dell'istituto Mario Negri di Milano.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli articoli da 1 a 5 hanno valore di norme di principio e di indirizzo.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni in ragione d'anno, si provvede, a decorrere dall'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.